



COMUNE DI ELMAS
CORPO POLIZIA LOCALE

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato

Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264

C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921

E-mail: poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it

Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

ORDINANZA N. 30 DEL 22.05.2013

ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE, DI SOSTA E FERMATA
(Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nelle vie o tratti di esse adiacente allo stadio comunale di Calcio "E. Sanna" per lo svolgimento della manifestazione denominata "XVIII Edizione dei Giochi sportivi dell'infanzia", che si terrà il giorno 24 maggio 2013 a partire dalle ore 15,00 e fino alle ore 20,30 circa, alla quale parteciperanno diverse centinaia di alunni, provenienti dalle scuole presenti nella provincia di Cagliari, oltre ai numerosi insegnanti e genitori al seguito;

Ravvisato la necessità di predisporre gli opportuni servizi di controllo della manifestazione mediante l'ausilio degli operatori di polizia stradale e della associazioni di volontariato presenti nel territorio di Elmas, quali AVIS – ARCUS – SOS;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- 1. La istituzione temporanea del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, consentendo la sosta nei pressi dei parcheggi adiacenti lo stadio comunale di Calcio "E. Sanna", dei veicoli di polizia e di soccorso, dei veicoli utilizzati per il trasporto delle attrezzature e delle cose, nonché per il trasporto delle persone ed autorità, al fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione in premessa indicata;
- 2. La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura della ditta incaricata, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.
- 3. Il Comando di Polizia Municipale** è incaricato di predisporre il servizio di rimozione e custodia dei veicoli - con la società SOS SERVICE srl di M.L. Pichiri, viale Monastir km. 4,000, Cagliari in quanto titolare del deposito più vicino e incluso nell'elenco prefettizio dei custodi autorizzati - lasciati in sosta nelle aree vietate o recanti intralcio e pericolo alla circolazione nel territorio comunale nei giorni ed orario di cui alla manifestazione sopraindicata.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Comando Polizia Locale di P.M.;
- Stazione Carabinieri di Cagliari Sant'Avendrace;
- Alle associazioni di volontariato di Elmas : AVIS, ARCUS e SOS;
- Alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale di Elmas.
- Quotidiani locali e spazi pubblici.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza e con il supporto garantito dalle seguenti Associazioni di volontariato di Elmas - AVIS, ARCUS, SOS – previsto dalla legge regionale n. 9/2007.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Dr. Marco Pili.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Elmas, lì 22.05.2013

Il Comandante di P.M.

Dr. Marco Pili

